



## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)

PEC: [comitatoregionalepugliand@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it)

PEC CSAT: [appello.pugliand@pec.it](mailto:appello.pugliand@pec.it)

PEC GS: [giudice.pugliand@pec.it](mailto:giudice.pugliand@pec.it)

### Stagione Sportiva 2020/2021

## Comunicato Ufficiale N° 118 del 18 Giugno 2021

### RIPRISTINATI TUTTI I SERVIZI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ GLI UFFICI RESTANO INIBITI SOLO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO FINO AL 30 GIUGNO 2021

A partire dal 1° giugno 2021 è possibile contattare il Comitato Regionale Puglia LND (che resta inibito solo per l'accesso al pubblico fino al 30 giugno 2021), dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

👤 <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
👤 <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
👤 <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
👤 <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
👤 <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
👤 <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
👤 <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
👤 <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
👤 <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
👤 <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

Per tutte le comunicazioni con carattere di urgenza è sempre possibile contattare la LND Puglia al numero di EMERGENZA 370.1528554, dal lunedì al venerdì.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia restano chiuse al pubblico fino al 30 giugno 2021, ma da lunedì 7 giugno 2021 tornano a disposizione delle Società come sotto riportato.

D'ora in avanti è dunque possibile contattare gli uffici periferici della LND Puglia ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.312319	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

## 2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto da

Avv. Giancarlo De Peppo	- Presidente
Avv. Gioacchino Ghio	- Relatore
Avv. Nicola Fantetti	- Componente
Sig. Giacomo Lattanzi	- Segretario

## PREMESSO

**-che** con nota del 13 novembre 2020 (prot. 5908/1025pfi 19-20 / mdl/pe il Procuratore federale f.f. della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia – Sezione Disciplinare:

1. il Sig. Vincenzo Carrozzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Novoli Calcio.

**2. la società ASD Novoli Calcio.**

per rispondere:

- 1) il Sig. Vincenzo Carrozzo, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Novoli Calcio, della violazione dell'articolo 4, comma uno, del vigente codice di giustizia sportiva per avere lo stesso nello spogliatoio dell'arbitro, al termine della gara del campionato di promozione pugliese, ASD Novoli Calcio – Ostuni de 9 febbraio 2020, urlato nei confronti dell'osservatore arbitrale designato alla visione della terna, che la porta dello stesso spogliatoio doveva rimanere aperta, che dovevano essere immediatamente restituiti i documenti e doveva essere consegnato il rapportino di gara, nonché che lo stesso osservatore arbitrale era una persona "cafone e maleducata" perché faceva perdere tempo alla terna arbitrale entrando nello spogliatoio riservato alla stessa; tutto ciò nonostante la consapevolezza che l'interlocuzione avveniva con l'osservatore arbitrale designato alla visione della terna arbitrale che aveva diretto la gara appena conclusa.

2) La società ASD Novoli Calcio

- A) a titolo di responsabilità per il comportamento dei propri sostenitori ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 4 CGS in quanto, in occasione della gara del campionato di promozione pugliese, ASD Novoli Calcio – Ostuni de 9 febbraio 2020, e nel corso dello svolgimento della stessa, sugli spalti dell'impianto sportivo di Novoli 5 propri sostenitori accerchiavano l'osservatore arbitrale designato per la visione della terna proferendo minacce nei confronti della stessa; gli stessi sostenitori poi allontanati dai Carabinieri presenti e da altri spettatori, lanciavano nelle immediate vicinanze dello stesso osservatore arbitrale due fumogeni, costringendo la stessa a cambiare la propria posizione sugli spalti, aiutata dai Carabinieri presenti;
- B) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 CGS, per i comportamenti tenuti dal Sig. Vincenzo Carrozzo, così come oggetto della contestazione sopra riportata.

che a seguito del disposto rinvio dell'udienza del 28.5.2021 alla udienza del 18.06.2020 sono presenti:

l'avv. Federico Sozzo, difensore del Sig. Carrozzo e della società ADS Novoli che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata, per la Procura Federale l'avv. Nicola Monaco che ha chiesto disporsi un rinvio della presente in attesa della decisione da parte della Corte di Appello Federale su analoga questione e, nel merito, la condanna a 1 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo Carrozzo e per la società ASD Novoli € 500,00 per la contestazione sub A) e € 100,00 per la contestazione sub B);

#### MOTIVAZIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, rigetta la richiesta di rinvio per insussistenza di ogni presupposto idoneo a giustificarlo. Premesso che la precedente richiesta di differimento formulata dalla Procura, valutato favorevolmente, aveva trovato accoglimento su un presupposto di pura economia processuale; tuttavia, il termine concesso, in via del tutto discrezionale, ad oggi non ha portato al mutamento del quadro normativo e/o giurisprudenziale e per tale ragione si ritiene, proprio in virtù del richiamato principio di economia processuale, di non concedere ulteriore rinvio.

E' doveroso evidenziare che le misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 avevano imposto la chiusura al pubblico delle sedi provinciali distrettuali e zonali della LND provocando inevitabilmente un blocco delle attività, riprese, infatti, gradualmente solo dal 3 maggio 2021; nel caso specifico della regione Puglia la situazione sanitaria è stata parecchio critica sino a poche settimane fa, con le conseguenti limitazioni di spostamenti imposte dalla normativa vigente oltreché divieti di vario genere che impedivano di fatto di tenersi le udienze.

In aggiunta, si consideri che il consiglio federale Figc, nella seduta il 29 gennaio 2021, proprio per consentire la piena ripresa dell'attività della giustizia sportiva ha varato il cosiddetto processo sportivo telematico limitando però l'uso della piattaforma alla procura federale, al Tribunale federale nazionale e alla Corte d'appello federale, escludendo, quindi, le articolazioni territoriali, peraltro chiuse per mesi e nella situazione di fatto di non poter far tenere le udienze nemmeno tramite la nuova modalità telematica. Tuttavia nonostante il descritto stato di fatto dei comitati regionali, rilevando l'assenza di norme ad hoc dirette la sospensione dei termini (come invece disposte, sempre a causa della stessa emergenza Covid 19, nei comunicati ufficiali della FIGC n.178/A del 9.3.2020, 183/A del 2.4.2020, 185/A del 14.4.2020, 192/A del 4.5.2020) il termine di durata del giudizio di rinvio deve ritenersi inutilmente decorso ben prima della data di pubblicazione della presente decisione.

Il Tribunale ritiene, infatti, in via preliminare di procedere all'esame della eccezione formulata dal Sig. Carrozzo e dalla ASD Novoli Calcio in merito all'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 110 CGS Figc.

Si sostiene che l'azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 13.11.2020 e che di conseguenza la pronuncia da parte dell'organo giudicante doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

E' accertato che è decorso il termine di 90 giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare - avviata dalla Procura Federale in data 13.11.2020- entro il quale doveva essere pronunciata la decisione del Tribunale Federale.

La posizione di questo Tribunale, conforme al principio affermato dalle SS.UU., sulla natura ordinatoria attribuita ai soli termini c.d. endoprocessuali, si allinea sulla natura perentoria dei termini di cui all'art. 110 CGS.

È perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione della possibilità di essere abbreviati o prorogati, nemmeno con l'accordo delle parti. Dunque, se si negasse la perentorietà del termine di cui all'art 110 CGS, si giungerebbe al risultato di rimettere al libero arbitrio degli organi giudicanti la data della decisione scontrandosi con la volontà posta a base della disposizione richiamata di pervenire alla decisione in tempi rapidi e definiti.

La funzione del **termine perentorio** è presto che dimostrata. Alla stessa stregua del **termine ordinatorio**, serve a dettare le tempistiche di un procedimento ma, a **differenza** di quest'ultimo, per l'importanza che l'attività processuale condizionata alla sua osservanza ha sia tra le parti, che all'interno del più grande contesto sociale, la sua inosservanza crea una decadenza insanabile.

In questo modo, si evita che i procedimenti giudiziari abbiano una durata indefinita e, al contempo, si garantisce il funzionamento della macchina della giustizia sportiva che, diversamente, non assicurerebbe più quei caratteri di certezza e sicurezza sui quali si fa affidamento quando si decide di intraprendere un'azione giudiziaria.

L'accoglimento della eccezione preliminare rende superfluo l'esame degli altri motivi richiamati con la memoria difensiva.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia

DICHIARA

**Estinto il procedimento n. 5908/1025 pfi 19/20 promosso in data 13.11.2020.**

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del TFT del 18/6/2021.

# TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto da

<b>Avv. Giancarlo De Peppo</b>	<b>- Presidente</b>
<b>Avv. Alessandro Amato</b>	<b>- Relatore</b>
<b>Avv. Ilaria Tornesello</b>	<b>- Componente</b>
<b>Sig. Giacomo Lattanzi</b>	<b>- Segretario</b>

### PREMESSO

**-che** con nota del 14 gennaio 2021 (prot. 7952/239pf/20-21GC/LDF/AC il Procuratore federale f.f. della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia – Sezione Disciplinare:

**1. la sig. LORENA LEGGIERO**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Medania Sport.

**2. la società ASD Medania Sport.**

per rispondere:

- 1) La signora Lorena Leggiero, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Melania sport, della violazione dell'articolo 4, comma uno, del vigente codice di giustizia sportiva in relazione a quanto disposto dagli articoli 35, commi 1 e 3 e 37 del regolamento del settore tecnico, nonché dall'articolo 23, comma 2, delle noif per avere consentito o comunque non impedito al signor Daniele Urgese di continuare a ricoprire la carica di vice presidente della società ASD Medania Sport nonostante la sua qualifica di allenatore di calcio a cinque iscritto nei ruoli del settore tecnico della Figc senza avere chiesto la sospensione dal ruolo allo stesso settore tecnico e senza aver assunto la qualifica la funzione di allenatore tesserato per la medesima società
- 2) La società ASD Medania sport a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del vigente codice di giustizia sportiva per le azioni e comportamenti posti in essere dalla signora Lorena Leggiero come appena specificati e dal signor Daniele Urgese così come riportato nel seguente capo di incolpa azione: "signor Daniele Urgese all'epoca dei fatti allenatore di calcio a cinque iscritto nei ruoli del settore tecnico della Figc e vice presidente della società ASD Medania Sport, violazione dell'articolo 4, comma 1, del vigente codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto disposto dagli articoli 35, commi 1 e 3, e 37 del regolamento del settore tecnico, nonché dall'articolo 23, comma 2, delle NOIF, per avere lo stesso dal 22 4 2020 continuato a ricoprire la carica di vicepresidente della società ASD Medania sport nonostante la sua qualifica di allenatore di calcio a cinque iscritto nei ruoli del settore tecnico della Figc senza aver chiesto la sospensione del ruolo allo stesso settore tecnico e senza aver assunto la qualifica la funzione di allenatore tesserato per la medesima società

**-che** a seguito del disposto rinvio dell'udienza del 3.6.2021 alla udienza del 18.06.2020 erano presenti:

l'avv. Salvatore Conticchio in sostituzione dell'avv. Giulio Destratis, difensore della sig.ra Lorena Leggiero in proprio e quale presidente e legale rappresentante pt della ASD Medania Sport che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata, per la Procura Federale l'avv. Nicola Monaco che ha chiesto disporsi un rinvio della presente in attesa della decisione da parte della Corte di Appello Federale su analoga questione e, nel merito, la condanna a 4 mesi di inibizione per la signora Lorena Leggiero e 400 euro di ammenda alla ASD Medania Sport.

#### MOTIVAZIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, rigetta la richiesta di rinvio per insussistenza di ogni presupposto idoneo a giustificarlo. Premesso che la precedente richiesta di differimento formulata dalla Procura, valutato favorevolmente, aveva trovato accoglimento su un presupposto di pura economia processuale; tuttavia, il termine concesso, in via del tutto discrezionale, ad oggi non ha portato al mutamento del quadro normativo e/o giurisprudenziale e per tale ragione si ritiene, proprio in virtù del richiamato principio di economia processuale, di non concedere ulteriore rinvio. E' doveroso evidenziare che le misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 avevano imposto la chiusura al pubblico delle sedi provinciali distrettuali e zonali della LND provocando inevitabilmente un blocco delle attività, riprese, infatti, gradualmente solo dal 3 maggio 2021; nel caso specifico della regione Puglia la situazione sanitaria è stata parecchio critica sino a poche settimane fa, con le conseguenti limitazioni di spostamenti imposte dalla normativa vigente oltreché divieti di vario genere che impedivano di fatto di tenersi le udienze.

In aggiunta, si consideri che il consiglio federale Figc, nella seduta il 29 gennaio 2021, proprio per consentire la piena ripresa dell'attività della giustizia sportiva ha varato il cosiddetto processo sportivo telematico limitando però l'uso della piattaforma alla procura federale, al Tribunale federale nazionale e alla Corte d'appello federale, escludendo, quindi, le articolazioni territoriali, peraltro chiuse per mesi e nella situazione di fatto di non poter far tenere le udienze nemmeno tramite la nuova modalità telematica. Tuttavia nonostante il descritto stato di fatto dei comitati regionali, rilevando l'assenza di norme ad hoc dirette la sospensione dei termini (come invece disposte, sempre a causa della stessa emergenza Covid 19, nei comunicati ufficiali della FIGC n.178/A del 9.3.2020, 183/A del 2.4.2020, 185/A del 14.4.2020, 192/A del 4.5.2020) il termine di durata del giudizio di rinvio deve ritenersi inutilmente decorso ben prima della data di pubblicazione della presente decisione.

Il Tribunale ritiene, infatti, in via preliminare di procedere all'esame della eccezione formulata dalla sig.ra Lorena Leggiero e dalla ASD Medania Sport, in merito all'omesso rispetto dei termini di cui all'art. 110 CGS Figc.

Si sostiene che l'azione disciplinare è stata esercitata dalla Procura Federale in data 14.1.2021 e che di conseguenza la pronuncia da parte dell'organo giudicante doveva essere emessa entro e non oltre 90 giorni da detta data.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

E' accertato che è decorso il termine di 90 giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare - avviata dalla Procura Federale in data 14.1.2021- entro il quale doveva essere pronunciata la decisione del Tribunale Federale.

La posizione di questo Tribunale, conforme al principio affermato dalle SS.UU., sulla natura ordinatoria attribuita ai soli termini c.d. endoprocessuali, si allinea sulla natura perentoria dei termini di cui all'art. 110 CGS.

È perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza, con esclusione della possibilità di essere abbreviati o prorogati, nemmeno con l'accordo delle parti. Dunque, se si negasse la perentorietà del termine di cui all'art 110 CGS, si giungerebbe al risultato di rimettere al libero arbitrio degli organi giudicanti la data della decisione scontrandosi con la volontà posta a base della disposizione richiamata di pervenire alla decisione in tempi rapidi e definiti.

La funzione del **termine perentorio** è presto che dimostrata. Alla stessa stregua del **termine ordinatorio**, serve a dettare le tempistiche di un procedimento ma, a **differenza** di quest'ultimo, per l'importanza che l'attività processuale condizionata alla sua osservanza ha sia tra le parti, che all'interno del più grande contesto sociale, la sua inosservanza crea una decadenza insanabile.

In questo modo, si evita che i procedimenti giudiziari abbiano una durata indefinita e, al contempo, si garantisce il funzionamento della macchina della giustizia sportiva che, diversamente, non assicurerebbe più quei caratteri di certezza e sicurezza sui quali si fa affidamento quando si decide di intraprendere un'azione giudiziaria.

L'accoglimento della eccezione preliminare rende superfluo l'esame degli altri motivi richiamati con la memoria difensiva.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia

DICHIARA

**Estinto il procedimento n.239 pf 20/21 promosso in data 14.1.2021.**

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del TFT del 18/6/2021.

## TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'avv. Giancarlo De Peppo, con la partecipazione dell'avv. Ilaria Tornesello, quale componente, e dell'avv. Giuseppe Conte, quale relatore, all'udienza del 18 giugno 2021 ha pronunciato il seguente dispositivo

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC con atto del 12 novembre 2020 (prot. 5812/6 pfi 20-21/MDL/ag) nei confronti dei sottoelencati deferiti per rispondere:

1. il sig. Trizza Antonio Michele, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

2. il sig. De Leonardis Vincenzo, all'epoca dei fatti dirigente/segretario della società U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

3. il sig. De Carlo Aldo, all'epoca dei fatti dirigente della società U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

4. il sig. Marinosci Mirco, all'epoca dei fatti calciatore/collaboratore della società U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

5. la sig.ra Stranieri Vincenza, all'epoca dei fatti dirigente della società U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

6. il sig. Saracini Claudio, all'epoca dei fatti dirigente della società U.S. San Vito, per la violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione al C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020, per aver organizzato dal 15 al 30 giugno 2020, in località Contrada Poggioreale all'interno del centro sportivo Circolo Tennis Brandi un campus estivo non rispettando il protocollo attuativo per la ripresa dell'attività sportiva agonistica volto a prevenire la diffusione del virus Sars - Covid 2, come previsto dal C.U. n. 97 del S.G.S. della F.I.G.C. del 12.06.2020;

7. la società U.S. S. Vito (matr. 26360), a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6 comma 1 e 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente legale rappresentante e ai propri tesserati;

DISPONE

**ex art. 110, commi 3 e 4, C.G.S., l'estinzione del procedimento disciplinare.**

Motivazione nei termini di cui all'art. 82 comma 4 CGS.

Bari, il 18 giugno 2021.

**Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia del 18 Giugno 2021.**

IL SEGRETARIO  
**Diletta Mancini**

IL PRESIDENTE  
**Vito Tisci**